

La riforma della cittadinanza approvata alla Camera: un importante passo avanti, ma il testo va migliorato

Il 13 ottobre 2015, la Camera dei deputati ha approvato a larga maggioranza il [disegno di legge](#) di modifica della legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza.

La riforma, che ha tratto impulso dalla proposta di legge di iniziativa popolare depositata, con oltre 200.000 firme, dalla campagna [“L’Italia sono anch’io”](#) nel 2012, rappresenta un importante passo in avanti, ampliando in modo significativo i casi in cui i minori nati o cresciuti in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana.

Il testo del disegno di legge è ora all’esame del Senato della Repubblica.

1. LE PRINCIPALI NOVITA’ PREVISTE DAL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO ALLA CAMERA

a) In base al c.d. **“ius soli temperato”**, i minori nati in Italia da genitori stranieri acquistano la cittadinanza italiana, a condizione che almeno uno dei genitori sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (in caso di genitori cittadini di Stati non appartenenti alla UE) o di diritto di soggiorno permanente (in caso di genitori cittadini di paesi UE).

b) La riforma introduce poi una modalità di acquisto della cittadinanza assolutamente innovativa, da più parti definita **“ius culturae”**: coloro che sono nati in Italia, ma i cui genitori non siano in possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o di diritto di soggiorno permanente, e i minori stranieri arrivati in Italia entro il dodicesimo anno di età, potranno diventare cittadini italiani dimostrando di aver frequentato regolarmente, per almeno cinque anni, uno o più cicli nel sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale (se la frequenza riguarda un corso di istruzione primaria è necessaria la positiva conclusione dello stesso).

Nelle ipotesi indicate ai punti a) e b), il minore acquista la cittadinanza italiana in seguito a una **dichiarazione di volontà**, presentata da un genitore all’ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro il compimento della maggiore età del figlio. Altrimenti, il giovane potrà presentare direttamente la dichiarazione di volontà tra i 18 e i 20 anni.

c) Una **norma transitoria** consentirà di ottenere la cittadinanza italiana anche alle persone titolari dei requisiti previsti per il c.d. **“ius culturae”** che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, abbiano già superato il limite d’età previsto per la presentazione della domanda (20 anni), a condizione che possano dimostrare la residenza legale e ininterrotta sul territorio nazionale negli ultimi cinque anni. In tale ipotesi la domanda deve essere presentata all’ufficio di stato civile del Comune di residenza entro un anno dall’entrata in vigore della nuova legge e l’acquisto della cittadinanza italiana è condizionato al nulla osta del Ministero dell’Interno sull’insussistenza di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o di dinieghi della cittadinanza per gli stessi motivi (il nulla osta ministeriale deve giungere entro i sei mesi dalla richiesta dell’ufficiale di stato civile).

d) I cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia da minorenni, ma che non soddisfano i requisiti di cui sopra, ad esempio perché **entrati dopo il compimento dei 12 anni**, possono acquistare la cittadinanza italiana se dimostrano di essere legalmente residenti in Italia da almeno sei anni e di aver frequentato regolarmente un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale. A differenza dei casi visti sopra, la domanda deve essere presentata al Prefetto, in qualsiasi momento (e dunque sia durante la minore età sia dopo il compimento della maggiore età, senza il termine del compimento dei 20 anni previsto per altre ipotesi) e in tal caso il Ministero dell'Interno secondo la legge n. 91/1992 ha spazi di discrezionalità nel concedere o meno la cittadinanza. Tale ipotesi potrebbe subire tutti i difetti previsti dalla legge vigente per gli altri casi di naturalizzazione, nei quali i tempi per la risposta restano elevati (fino a tre anni) e nella prassi il Ministero dell'Interno richiede la dimostrazione di condizioni ulteriori (incensuratezza penale e inesistenza di motivi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica e, per i maggiorenni, disponibilità di un reddito elevato e della fedeltà fiscale).

e) Il disegno di legge prevede altresì l'estensione da uno a **due anni**, dopo il compimento della maggiore età, del termine per la presentazione della dichiarazione di volontà ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di coloro che sono nati in Italia e vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni dalla nascita ai 18 anni.

f) Il disegno di legge prevede inoltre che, nel caso di persona interdetta o beneficiaria di amministrazione di sostegno, gli atti finalizzati all'acquisto della cittadinanza possano essere compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno e che in tali casi non sia richiesto il giuramento: tale norma consentirebbe di superare gli ostacoli procedurali che oggi impediscono a molte **persone con disabilità psichica** l'acquisto della cittadinanza italiana, mettendo così fine a una grave discriminazione istituzionale attuata nei confronti di queste persone.

g) Si stabilisce infine **l'esenzione dal pagamento del contributo** economico per le istanze o dichiarazioni in materia di cittadinanza concernenti i minori.

2. LE RICHIESTE DI MODIFICA DEL DISEGNO DI LEGGE ALL'ESAME DEL SENATO

A fronte di novità estremamente positive, vanno tuttavia evidenziate anche alcune **criticità** che ASGI, insieme alle altre organizzazioni promotrici della Campagna "L'Italia sono anch'io", auspica possano essere superate nel corso dell'iter parlamentare (per un approfondimento, si veda il [documento](#) presentato dalla Campagna nel corso dell'esame del testo da parte della Camera).

Vi sono anzitutto due modifiche necessarie per rimediare a due importanti profili di **illegittimità costituzionale** del disegno di legge:

a) Occorre introdurre una norma che consenta la piena attuazione del principio di non discriminazione conformemente a quanto previsto dalla **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**, prevedendo che, nell'applicazione della legge, si tiene conto degli eventuali svantaggi derivanti dalle condizioni di disabilità dell'interessato, anche derogando parzialmente o totalmente all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'acquisto o della concessione della cittadinanza rispetto ai quali l'interessato risulti svantaggiato in ragione delle sue condizioni di disabilità.

b) Occorre attribuire ad **entrambi i genitori** titolari della potestà genitoriale (anziché ad uno solo) il potere di presentare la dichiarazione di volontà per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio, nel rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento tra genitori nelle responsabilità genitoriali (artt. 29 e 30 Cost.), anche se uno solo dei due sia in possesso dei titoli di soggiorno richiesti.

Vi sono poi altre modifiche che è opportuno introdurre subito nel disegno di legge:

a) Occorre sostituire il requisito del possesso del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** con quello del soggiorno regolare del genitore da almeno cinque anni: si eviterebbe così di introdurre una definizione di cittadinanza “per censo”, secondo cui i bambini nati in Italia verrebbero distinti, con riferimento al fondamentale diritto di acquistare la cittadinanza italiana alla nascita, in base alla capacità economica delle loro famiglie, con l'esclusione di tutti i figli di cittadini stranieri che, pur residenti legalmente in Italia da molti anni o addirittura nati nel nostro Paese, non riescono a soddisfare il requisito di reddito e/o di alloggio richiesto per l'ottenimento di tale titolo di soggiorno.

b) Occorre prevedere una **definizione di “residenza legale”** conforme a quanto stabilito dal Codice civile.

Più in generale, va sottolineato come il disegno di legge non colga l'occasione per modificare anche gli altri requisiti e le procedure per la **naturalizzazione degli adulti**, rispetto ai quali l'Italia appare oggi significativamente arretrata a livello europeo.

Si auspica che il Senato esamini celermente il testo licenziato dalla Camera, apportandovi i necessari miglioramenti, e che la **riforma entri al più presto in vigore**, consentendo finalmente a tanti bambini e giovani nati o cresciuti in Italia, che si sentono italiani e lo sono di fatto, di essere riconosciuti anche dal punto di vista legale come cittadini italiani.